

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 686

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

col Ministro del tesoro
(DINI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(URBANI)

(V. Stampato Camera n. 683)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1994*

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei
posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96, e 9 aprile 1994, n. 229.

Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1994.

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può

avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

Articolo 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - BIONDI - PAGLIARINI -
DINI - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI